



Circolare del 16 novembre 2012

Oggetto: **FAQ art. 62 DL n. 1/2012.**

Si trasmette una prima versione di alcune tra le più frequenti domande (FAQ) e delle relative risposte, in merito all'interpretazione dell'art. 62, elaborate in base ai numerosi quesiti che, in questi giorni, sono pervenuti al Settore Legislazione d'impresa della Confederazione.

L'elenco continuerà ad essere rivisto ed aggiornato in relazione all'evoluzione della questione e alle problematiche che emergeranno, anche, ovviamente, in considerazione di eventuali pronunciamenti formali da parte delle amministrazioni competenti ovvero in caso di modifiche della norma.

Va necessariamente evidenziato che quanto di seguito presentato sotto forma di FAQ costituisce unicamente l'interpretazione del Settore Legislazione d'Impresa relativamente ai problemi sollevati nell'ambito di un quadro giuridico che resta comunque estremamente incerto e che, pertanto, le risposte ivi fornite non potranno essere considerate come un sicuro riferimento legale ma, piuttosto, potranno costituire una guida per gli operatori suscettibile di correzioni e modifiche nel momento in cui verranno rese note ulteriori indicazioni da parte dell'Amministrazione.

FAQ Articolo 62 D.L. 1/2012

Ambito di applicazione

D: *Vi chiedo cortesemente una conferma relativa all'assoggettamento alla nuova norma dei fiori recisi e delle piante ornamentali.*

R: Come già specificato nelle circolari sul tema (disponibili nella sezione associativa del sito web Confcommercio), **si conferma che le piante vive e i prodotti della floricoltura sono ricomprese nell'allegato I al Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e, pertanto**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della bozza provvisoria di decreto attuativo predisposta dalle competenti amministrazioni, **dovrebbero intendersi assoggettate alla disciplina di cui all'art. 62 D.L. 1/2012.**

D: *I mangimi per animali ricadono nell'ambito di applicazione della normativa? Il regolamento 178/2002 art. 2, espressamente richiamato dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, esclude esplicitamente dalla definizione di "alimento" i mangimi (comma 3). Tuttavia nel corso della videoconferenza avete sostenuto l'inclusione di questi ultimi nella normativa in oggetto. Avete mutato indirizzo interpretativo? Il medesimo problema si pone per le piante non aromatiche ovvero ornamentali e fiori recisi.*

R: È vero che l'art. 2 del Reg. citato esclude i mangimi dai prodotti alimentari, tuttavia, ai fini dell'assoggettabilità all'art. 62 è sufficiente che il prodotto in questione ricada nell'ambito di una delle due categorie di cui al comma 2 della bozza di decreto attuativo, costituite dai prodotti alimentari e dai prodotti agricoli.

I mangimi per animali rientrano in questa seconda categoria così come i fiori e le piante.

D: *siamo un'azienda operante nel settore zootecnico, ci occupiamo di acquistare e rivendere prodotti quali: integratori, grassi e mangimi agli allevamenti. Vi scrivevamo per avere maggiori informazioni in merito all' Art. 62 del DC 1/2012 (cd. "Decreto Liberalizzazioni"), tale decreto definisce <<alimento>> qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. In base alla descrizione fornita da tale articolo, noi come azienda rivenditrice di prodotti zootecnici, siamo o non siamo soggetti a tale legge?*

R: Le disposizioni di cui all'art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, disciplinano le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare ed in particolare i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 19 ottobre 2012, che disciplina le modalità attuative dell'art. 62, sono definiti **prodotti alimentari** «i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002» che, a sua volta, definisce "«alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,

destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani (...) ".

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del medesimo DM, rientrano invece nella nozione di **prodotti agricoli** «*i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*». Il suddetto **Allegato I del TFUE** contiene infatti un elenco di prodotti agricoli cui pertanto si applicano le disposizioni del medesimo art. 62

A tal proposito, si evidenzia che alcuni prodotti pur non rientrando nella categoria dei prodotti alimentari rientrano comunque in quella, diversa, dei prodotti agricoli (ad es. i mangimi, gli animali vivi, le sementi, le piante vive e i prodotti della floricoltura, i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco, etc.) e sono pertanto soggetti all'applicazione della disciplina in questione.

In definitiva, stando alla lettera delle richiamate disposizioni, in mancanza di ulteriori eventuali pronunciamenti formali da parte del legislatore o delle amministrazioni chiamate a garantire l'applicazione di tale disciplina, quest'ultima dovrebbe considerarsi applicabile nel caso di specie da voi segnalato.

D: *I dettaglianti che vendono preparati per gli animali (negozi specializzati in cani, gatti, uccelli, ecc.) rientrano negli obblighi oppure ne sono esclusi?*

R: L'art. 62 si applica ai contratti che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

Ai sensi dell'art. 2 della bozza di decreto attuativo dell'art. 62, rientrano nella nozione di prodotti agricoli i prodotti contenuti nell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tale allegato, nell'elencare i prodotti "*del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti*" (v. art. 38, comma 1, TFUE) include, di fatto, i mangimi per animali.

Inoltre cita espressamente gli "alimenti preparati per gli animali", di cui al Capitolo 23 della Nomenclatura Combinata (TARIC).

Tale categoria è definita come l'insieme de "*i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento*".

Bisogna pertanto ritenere che i dettaglianti che fanno commercio di questi prodotti siano assoggettati, relativamente ai medesimi, alla disciplina di cui all'art. 62 nei rapporti con i propri fornitori.

D: *Nel caso di prodotti consegnati sul territorio italiano (aromi, come tali ricompresi nell'ambito dell'art. 2 del Reg. 178/2002) con fattura di vendita emessa da una società con sede in Svizzera, sarà applicabile l'art. 62?*

La fatture dovranno in ogni caso riportare la dicitura prevista dall'art. 62 pur essendo emesse da un soggetto giuridico non italiano?

R: Stante la formulazione delle disposizioni regolamentari è chiara l'intenzione del legislatore italiano di assoggettare alla nuova normativa anche i rapporti "contratti" all'estero ma che generano consegne di prodotti agricoli e alimentari sul territorio italiano.

Come abbiamo precisato nella nostra ultima nota del 16 ottobre u.s., infatti, tra le modifiche apportate al decreto a seguito del parere del Consiglio di Stato, c'è anche quella sulla qualificazione delle nuove disposizioni tra le cd. "norme di applicazione necessaria" ex art. 9 Reg. 593/2008.

Nel caso di specie, tuttavia, la particolarità è che la Svizzera non fa parte dell'UE, ed il Reg citato (art. 25) non osta all'applicazione di diverse convenzioni internazionali di cui l'Italia fosse contraente con la Svizzera.

Come regolarsi allora? E se la società non intendesse apporre la dicitura sulla fattura?

Non siamo a conoscenza di convenzioni specifiche tra Italia e Svizzera che regolino il tema della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e quindi, al momento, suggeriremmo un contatto con la società Svizzera che, rappresentando la novità introdotta in Italia, sondi la praticabilità della apposizione della dicitura in fattura (cosa probabilmente non facile, dal momento che le fatture dovrebbero essere in italiano, e solo quando si tratti di fatture indirizzate alle aziende italiane, quindi con modifiche del software, ecc.).

Va anche ricordato, sul punto, che la dicitura è necessaria solo se la fattura è l'unico documento "utilizzabile" per soddisfare il requisito della forma scritta.

Potrebbero infatti esistere anche contratti o accordi quadro relativi alla fornitura di aromi da parte della società di diritto straniero.

D: *Definizione di "prodotti alimentari" così come data dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002: per "alimento" si intenderebbe qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito.*

Dando un'interpretazione estensiva di questa disposizione, sarebbero compresi in questa definizione, e quindi interessati dalle norme art. 62, anche alcuni prodotti destinati all'elaborazione del vino come additivi alimentari?

R: Ai sensi dell'art. 2, secondo paragrafo, del Reg. 178/2002, nella definizione di "alimento" è ricompresa "qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento".

Inoltre, l'art 3, comma 2, lettera a), del Reg. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, definisce gli stessi come "qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti".

Se gli ingredienti di un alimento (come la farina per la pasta) sono essi stessi alimenti, allora anche gli additivi, nel momento in cui diventano "componenti" di un alimento, dovranno essere qualificati come tali.

Pertanto anche gli additivi alimentari devono essere considerati a tutti gli effetti alimenti, e come tali ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

D: *La scrivente chiede se le disposizioni dell'art. 62 D.L. 1/2012, vengano applicate alle attività di commercio al dettaglio di alimentari, bar, ristoranti e attività di gestione mense scolastiche.*

R: Come già specificato nelle diverse circolari sul tema (disponibili nella sezione associativa del sito web Confcommercio) si conferma che le disposizioni di cui alla norma in oggetto si applicano a tutti gli operatori professionali della filiera distributiva, ivi inclusi i dettaglianti alimentari, i pubblici esercizi (bar e ristoranti) e le mense.

D: *Nella vostra circolare n. 54 del 4/10/2012 sostenete che la normativa non si applica con riferimento alle "cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale pagamento del prezzo pattuito". È possibile conoscere i riferimenti normativi che supportano tale interpretazione?*

R: L'esclusione dal campo di applicazione dell'art. 62 delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari "con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito" è contenuta nell'art. 1, comma 4 del decreto di attuazione dell'art. 62.

D: *Le vendite occasionali rientrano all'interno della disciplina?*

Di seguito illustro, ad esempio, un caso concreto che credo possa essere di aiuto; un'enoteca che realizza confezioni regalo di vino, olio, ecc e le vende con fattura e pagamento differito a 60/90 gg., a soggetti terzi (es: teatri, agenzie, ecc) che a loro volta li omaggiano ai clienti.

In questo caso il soggetto terzo (teatro, agenzia, ecc.) può essere considerato consumatore finale escludendo così tale tipo di vendita dall'applicazione dell'art.62?

R: Il sistema derivante dall'art. 62 e dalla bozza di regolamento di attuazione non consente di escludere le vendite occasionali dall'applicazione della normativa.

Nel caso prospettato, inoltre, l'enoteca non vende ad un consumatore finale (che è solo la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale) ma ad un soggetto professionale.

A nulla rileva l'uso che il teatro (in questo caso) farà del cesto regalo.

D: *In caso di consumazione al ristorante pagata con buoni pasto (il ristorante riceve il buono da un consumatore finale contestualmente alla consumazione ma in realtà fattura la prestazione alla società emittitrice del buono pasto e viene pagato da questa) siamo nell'ambito di applicazione dell'art. 62?*

R: La Fipe ha provato fin dall'inizio ad ottenere un chiarimento espresso. Anche in questo caso dobbiamo ammettere che il dato normativo, ad oggi, non ci aiuta a sostenere con certezza la tesi dei pubblici esercenti.

D: *Nel caso di vendita di vino, pur rientrando questo prodotto (anche se è specificato solo il caso di "vini di uve fresche") nell'elenco previsto dall'art. 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, si può affermare che la vendita di qualsiasi tipologia di vino di qualsiasi gradazione alcolica rientra nel caso di cessione di prodotti alcolici, per cui viene applicata la deroga prevista dall'art.22 della legge 18/02/199 n.28 che prevede che il pagamento va effettuato entro 60 gg dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi pur dovendo rispettare gli altri obblighi imposti dall'art 62?*

R: Il vino rientra comunque nella definizione di prodotto alimentare di cui all'art. 2 Reg. (CE) n. 178/2002 (diversa da quella di prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE) e, in quanto prodotto alcolico, è soggetto al rinvio all'art. 22 della legge n. 28/1998 per i profili relativi ai termini di pagamento (per gli altri aspetti dovrebbero comunque applicarsi le altre disposizioni dell'art. 62).

D: *il Comune gestisce direttamente la mensa scolastica con proprio personale e procede all'acquisto, a seguito di gara, di prodotti agricoli e/o alimentari.*

Il campo di applicazione del Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 art. 62 che introduce nuove regole in particolare nelle modalità di pagamento nella transazione commerciale riguarda anche gli Enti Locali?

I tempi di pagamento del Comune a causa della normativa sul patto di stabilità rendono difficile il pagamento in 30gg dei prodotti deteriorabili.

R: L'art. 62 D.L. 1/2012 ed il D.M. attuativo della stessa (non ancora pubblicato su G.U.) non contengono specifici riferimenti ai contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione (nel cui ambito sono ricompresi anche gli enti locali) che, pertanto, non essendo espressamente esclusi, dovrebbero considerarsi rientranti nel campo d'applicazione della norma.

Per completezza, inoltre, si segnala che, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 62, l'orientamento giurisprudenziale di TAR e Consiglio di Stato (richiamati altresì in alcune delibere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) riteneva che la relativa disciplina, ex d.lgs 231/2002, dovesse intendersi applicabile anche ai contratti conclusi da una pubblica amministrazione.

Resta tuttavia inteso che, in mancanza di ulteriori eventuali pronunciamenti formali da parte del legislatore o delle amministrazioni chiamate a garantire l'applicazione di tale disciplina, tale contesto normativo giurisprudenziale si potrebbe scontrare con le esigenze amministrative/contabili delle P.A (nel caso di specie un ente locale) che sono altresì tenute a rispettare i vincoli derivanti dal Patto di stabilità.

D: *Se un grossista alimentare consegna la merce alla sede del ristorante ed il ristorante paga il corrispettivo al momento della consegna (quindi non alla sede dell'ingrosso ma alla sede del ristorante) è escluso dall'applicazione dell'art. 62?*

R: La risposta è affermativa: la bozza di regolamento esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni gli acquisti con pagamento contestuale.

Requisiti di forma

D: *Desidero sottoporvi un quesito, in esito ad un incontro tenutosi con l'associazione degli agricoltori a proposito di contratti quadro.*

Secondo l'ufficio legale di detta associazione nel contratto quadro sarebbe necessario inserire, ancorché in maniera puramente indicativa, le quantità di prodotto che nell'arco di un determinato periodo temporale l'acquirente si impegnerebbe ad acquistare.

Io sarei di diverso avviso, tenuto conto che, in caso di acquisti di prodotti alimentari presso grossisti, risulterebbe impossibile quantificare ovvero prevedere le quantità di prodotto che potrebbero venire acquistate nell'arco di un certo ambito temporale.

Serve dunque indicare la quantità di prodotto nei contratti quadro/ di somministrazione?

R: L'art 2, comma 1, lett. i), del decreto attuativo dell'art. 62, definisce i "contratti quadro, accordi quadro o accordi di base" come quegli accordi "aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni".

La norma fa poi espressamente salva la definizione di contratto quadro fornita dall'art. 1, lett f), del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 in merito ai contratti quadro conclusi tra organizzazioni di produttori e organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione. Tale disposizione, a sua volta, rimanda a quelle contenute negli artt. 10 e 11 dello stesso decreto legislativo. L'art. 11, comma 1, stabilisce che "il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo".

Non risulta quindi nessun obbligo di riportare nel contratto quadro la quantità indicativa di prodotto oggetto di cessione, e la decisione in merito sarà rimessa al solo accordo tra le parti.

Esiste invece l'obbligo, stabilito a pena di nullità dall'art 3, comma 1, della bozza di decreto attuativo dell'art. 62, di indicare la **quantità effettiva** di prodotto nei contratti di cui all'art. 62.

In proposito il comma 3 dello stesso articolo prevede che gli elementi essenziali dei contratti (tra i quali la quantità) "possono essere contenuti" sia nei contratti quadro, sia nei documenti che indica di seguito, a patto che questi riportino gli estremi e il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

- a) contratti di cessione dei prodotti;
- b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
- c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Si può concludere quindi che, sebbene sia obbligatorio, pena la nullità del contratto, indicare la quantità (effettiva) dei prodotti oggetto di cessione, tale indicazione non dovrà necessariamente figurare nel contratto quadro, ben potendo essere dedotta in uno dei documenti conseguenti. L'importante è che tale elemento risulti dal complesso dei documenti che concorrono a definire i contenuti dell'accordo tra le parti.

D'altro canto non ci sono obblighi in merito ai contenuti necessari degli accordi quadro. In particolare, data l'oggettiva difficoltà di compiere previsioni in merito alla quantità di prodotti che si intende acquistare già in sede di stipula dei contratti quadro, la soluzione più opportuna appare quella di indicare la quantità direttamente al momento della conclusione dei contratti di cessione.

Per quanto riguarda infine i contratti di somministrazione, cioè quelli nei quali *"una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose"* (art. 1559 c.c.), ugualmente non si rinviene un obbligo di individuazione delle quantità.

Tali contratti, infatti, differiscono dai contratti di vendita a consegna ripartita perché in questi ultimi la prestazione resta unica e la ripartizione delle consegne è solo una modalità di adempimento della prestazione ed è quindi necessario che la quantità iniziale, se non determinata, sia almeno determinabile al momento della conclusione del contratto.

Nel contratto di somministrazione, invece, la quantità può essere indeterminata o genericamente riferita ai bisogni dell'acquirente tanto è vero che, per essi, viene spesso prevista la clausola del tacito rinnovo.

D: *Desidererei avere una delucidazione in merito a come devono comportarsi i nostri associati torrefattori in merito alle cessioni in "tentata vendita" per le quali non è possibile stipulare un contratto che preveda le quantità mensili o annuali che verranno cedute.*

R: Da più parti ci viene chiesta una valutazione in merito al fatto se la c.d. "tentata vendita" possa essere ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 62.

Fermo restando che su questa, come su altre questioni specifiche, la Confederazione cercherà di ottenere un chiarimento puntuale dal MIPAF (in sede di FAQ o con altra idonea modalità), si reputa opportuno per il momento fornire le seguenti considerazioni.

L'art. 62 si applica ai contratti che *"hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari ..."*.

Per cessione deve intendersi, come precisato nel parere reso dal Consiglio di Stato sulla bozza di regolamento attuativo, *"una operazione di scambio assimilabile al paradigma generale della vendita"*.

Nello strumento della tentata vendita, la merce viaggia (da un magazzino centrale) attraverso agenti che ne propongono l'acquisto. La cessione si realizza nel momento in cui la merce uscita dal magazzino viene venduta.

Al momento della singola consegna, in linea generale, sarà emessa o una fattura immediata oppure una c.d. nota di consegna o scheda clienti in caso di fatturazione differita.

Al momento in cui la merce esce dal magazzino centrale dovrà normalmente essere predisposto un Documento di trasporto (DDT) contenente la data di partenza, le generalità dell'azienda, la descrizione della quantità della merce trasportata e l'indicazione della causale di tentata vendita.

Al momento del rientro in magazzino, per la merce invenduta occorrerà evidenziarne sul DDT l'eventuale quantità.

Il sistema dell'art. 62 (e relativo decreto attuativo) pone l'obbligo, stabilito a pena di nullità dall'art 3, comma 1, del decreto attuativo dell'art. 62, di indicare la **quantità effettiva** di prodotto nei contratti di cui all'art. 62.

In proposito il comma 3 dello stesso articolo prevede che gli elementi essenziali dei contratti (tra i quali la quantità) " **possono essere contenuti**" sia nei contratti quadro, sia nei documenti che indica di seguito, a patto che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

- d) contratti di cessione dei prodotti;
- e) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
- f) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Si può concludere quindi che, sebbene sia obbligatorio, pena la nullità del contratto, indicare la quantità (effettiva) dei prodotti oggetto di cessione, tale indicazione potrà essere ricavata da uno dei documenti sopra elencati.

L'importante è che, alla fine, tale elemento risulti dal complesso dei documenti (contratti, DDT, fatture) che concorrono a definire i contenuti dell'accordo tra le parti.

Nel caso della tentata vendita, pertanto, la difficoltà di compiere previsioni in merito alla quantità di prodotti che potrà essere effettivamente venduta, potrà essere superata con l'indicazione della quantità del venduto in fattura, direttamente al momento della conclusione della vendita.

D: *Quando, tra gli elementi essenziali del contratto, si parla della "durata", questa è relativa al prodotto?*

R: No.

A seguito di chiarimenti informali intercorsi con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dopo lo streaming del 10 ottobre in cui noi stessi avevamo dichiarato i nostri dubbi sulla corretta interpretazione, possiamo oggi dire che il termine "durata" si riferisce alla durata temporale del contratto.

La durata del prodotto non è infatti un termine tecnico dovendosi utilizzare in tal caso il termine "durabilità".

Il Ministero dovrebbe rendere disponibili tali chiarimenti con FAQ (ma non sappiamo quando).

D: *In presenza di cessione senza contratto, l'utilizzo sia della fattura che del ddt in cui vengono riportati su un documento (es. ddt) alcuni dei dati obbligatori (es durata, quantità e descrizione delle merci e modalità di consegna) mentre sull'altro (es. fattura) i rimanenti dati obbligatori (prezzo e modalità di pagamento), soddisfa gli obblighi imposti dall'art. 62?*

R: L'art. 3, comma 4, del DM attuativo precisa che "I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62 (...), assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.".

Se pertanto sembra pacifica l'ipotesi in cui uno tra i documenti indicati rechi tutti gli elementi essenziali, qualche perplessità riguarda invece il caso in cui alcuni elementi essenziali siano riportati in un documento (es. DDT) successivamente integrato da altro documento analogo (es. fattura). Questa seconda ipotesi, che a nostro avviso risponderebbe comunque alle finalità della previsione (salvaguardare per quanto possibile le prassi esistenti), comporta tuttavia profili maggiori di rischiosità in assenza di specifici chiarimenti da parte dell'Amministrazione.

D: *La vendita di carne congelata come viene considerata – deperibile o no?*

R: La carne, così come i prodotti a base di carne (cfr. anche circolare MAP n. 3560 del 2003), dovrebbe intendersi ricompresa nell'elenco di prodotti deteriorabili di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 62 (si tratterebbe di una presunzione legale).

D: *Le conferme dei mediatori sostituiscono il contratto quando in esse riportano gli elementi richiesti dall'art. 62 comma 1?*

R: Dal momento che dal rapporto di mediazione non sorge nessun obbligo giuridico per le due parti, non dovrebbe essere possibile ritenere i documenti formati dal mediatore come in grado di integrare i requisiti del contratto ai sensi dell'art. 62. In forza dell'art. 3, comma 1, della bozza di decreto attuativo dell'art. 62, infatti, le comunicazioni in grado di soddisfare il requisito della forma scritta, sono soltanto quelle che manifestano la volontà delle parti di concludere il contratto. Il mediatore invece, così come regolato dall'art. 1754 del Codice Civile, è "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza."

Qualora però il mediatore cui si fa riferimento nel quesito dovesse corrispondere ad altra figura giuridica, il problema andrebbe ovviamente interpretato in maniera differente.

D: *La Confederazione predisporrà dei contratti tipo o FAQ simili vista la necessità della forma scritta per la cessione dei contratti agroalimentari?*

R: Non è prevista da parte della Confederazione la predisposizione di contratti tipo ma, se richiesto, sarà possibile esaminare ed eventualmente formulare osservazioni su contratti già predisposti e sottoposti dal sistema.

A tal proposito, tuttavia, occorre anche considerare come ogni filiera, riferita a singole categorie merceologiche, presenta proprie specificità che dovrebbero necessariamente essere tenute in considerazione e che difficilmente consentirebbero la predisposizione di un unico contratto tipo che si adatti a tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari.

Infine, da un punto di vista più prettamente sindacale, la nostra azione è finalizzata a salvaguardare, laddove possibile, le prassi consolidate e il ricorso ad opzioni più snelle ed adeguate alle esigenze degli operatori (es. ordini, DDT, fatture con tutti gli elementi essenziali), con la conseguenza che la predisposizione di un contratto tipo potrebbe implicitamente avallare la necessità di ricorrere a tale soluzione a scapito delle richiamate alternative più flessibili.

D: *Nelle fatture riguardanti cessioni occasionali, cosa indicare in merito al requisito essenziale della "durata del contratto"?*

R: Per quanto concerne il requisito della durata, non abbiamo al momento indicazioni certe da parte del MIPAAF.

Ci sembra tuttavia ragionevole ritenere che, in questi casi, sia sufficiente specificare in fattura che la fornitura si esaurisce con la prestazione nella stessa descritta. A nostro avviso potrebbe quindi essere ritenuta idonea la dizione "cessione istantanea"

Termini di pagamento

D: 1) *Nel caso di pagamento con cambiale con data di emissione nei 30/60 giorni ma con data di scadenza successiva, a quale data si fa riferimento per il rispetto del termine di pagamento? alla data di emissione o alla data di scadenza?*

2) *L'emissione di RI.BA con scadenza successiva ai termini è assimilabile a quanto richiesto al punto 1)? È lecita la condizione di vendita che prevede l'emissione di RI.BA scadenti oltre i termini?*

3) *Nel caso di pagamento a mezzo bonifico con data nei 30/60 giorni ma con valuta successiva a quale data si fa riferimento per il rispetto del termine di pagamento?*

4) *I casi di cui al punto 1) 2) 3) possono essere considerati dei pagamenti tardivi con diritto del fornitore ad esigere gli interessi di mora oppure l'accettazione dell'effetto entro i 30/60 gg equivale a rinuncia tacita del diritto a percepire gli interessi?*

5) *Se il fornitore ritiene di non richiedere gli interessi può essere sanzionato dagli organi competenti per non aver ottemperato alla relativa fatturazione e conseguentemente omesso di dichiarare un reddito?*

R: Riguardo ai punti 1, 2, 3 e, di conseguenza 4, abbiamo già evidenziato, nel corso della diretta streaming, che, poiché tali modalità potrebbero apparire come elusive della norma, è necessario un chiarimento da parte delle amministrazioni competenti.

Riguardo al punto 5, e più in generale per quanto riguarda gli aspetti relativi alla fatturazione, si ribadisce quanto già oggetto delle precedenti note informative sul tema: ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto attuativo le modalità di emissione delle fatture rimangono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.

Non sono pertanto previste modifiche della disciplina fiscale vigente prima dell'adozione dell'art. 62, né con riferimento agli obblighi di fatturazione degli eventuali interessi di mora né rispetto a quelli di contabilizzazione degli stessi che, pertanto, potranno continuare ad essere contabilizzati ed iscritti nell'apposita sezione del bilancio (nel conto economico) dedicata al fondo di accantonamento degli interessi attivi di mora, rispetto ai quali l'eventuale tassazione avviene per cassa (al momento dell'eventuale effettiva riscossione) e non per competenza (al momento dell'iscrizione in bilancio).

A tal proposito, giova infine ribadire che se è vero che gli interessi di mora non possono essere esclusi da un'apposita clausola contrattuale (in tal senso vietata) è altrettanto vero che non è previsto alcun obbligo in capo al fornitore di esigere tali interessi né, tanto meno, è previsto a carico dello stesso fornitore alcun obbligo di denunciare all'AGCM o ad altra autorità (ad esempio la GDF) il proprio debitore che paga in ritardo.

Se richiedere gli interessi di mora non è un obbligo resta tuttavia l'obbligo per entrambi i soggetti di tenerne evidenza nelle scritture contabili perché gli interessi di mora rilevano ai fini

IRES e, in quanto rientranti nell'ambito dei proventi/oneri di natura finanziaria, anche nel bilancio.

Più difficile è pronosticare il comportamento degli organi accertatori sul punto. Trattandosi di decorrenza automatica degli interessi di mora si pone infatti, come abbiamo evidenziato, il problema di una corretta gestione contabile degli interessi rispetto ai quali ogni soggetto dovrà anche fare una valutazione sulla possibilità reale di incasso. Una parte dei dubbi dovrebbe essere affrontata in sede di predisposizione del regolamento (e forse anche di linee guida) che l'Autorità Antitrust è chiamata ad elaborare per la gestione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62.

D: *Con la presente siamo a chiederVi un chiarimento in ordine ai termini legali di pagamento di cui all'art. 62 d.l. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2012.*

Ci interessa in particolare sapere se - a Vs. avviso - il termine legale di 30/60 giorni è in ogni caso inderogabile dalle parti o se, diversamente, possa essere contrattualmente derogato e quindi ridotto in favore del Fornitore/Creditore.

Precisiamo che, nella fattispecie concreta che ci occupa, il contratto, da tempo in essere tra le parti, prevede un termine massimo di pagamento di giorni 15 dalla consegna della merce e che le parti sarebbero d'accordo a mantenerlo invariato anche in futuro.

R: I termini fissati dal comma 3 dell'art. 62 del DL 1/2012 per il pagamento del corrispettivo per i contratti relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono essere intesi come termini massimi.

Ciò è chiaro dalla formulazione della disposizione che recita: "*il pagamento... deve essere effettuato entro il termine...*".

La preposizione entro, pertanto, non esclude che il pagamento possa essere effettuato anche prima dei 30/60 giorni del caso riferendosi soltanto alla necessità che il pagamento sia effettuato non oltre quel determinato limite.

D: nel caso di confezionamento di cesti natalizi con prodotti deteriorabili e non (ossia con data di scadenza inferiore e superiore ai 60gg.), come ci si deve comportare con il pagamento? A 30 o 60gg?

R: l'art. 5, comma 2, del D.M. attuativo (non ancora pubblicato in G.U.) specifica che il cedente deve emettere fattura separata per prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti. Pertanto, in mancanza di ulteriori eventuali pronunciamenti formali da parte del legislatore o delle amministrazioni chiamate a garantire l'applicazione di tale disciplina, nel caso di specie dovrebbero essere emesse tante fatture quante sono le categorie di prodotti inseriti nel cesto (in ipotesi anche 3 qualora vi siano prodotti deteriorabili, prodotti non deteriorabili e prodotti alcolici). Resta tuttavia da verificare la possibilità di concordare un termine uguale per tutti i prodotti (ad es. 30 giorni) al fine di poter emettere un'unica fattura nel qual caso, però, sussisterebbero problemi in merito ai profili relativi alla corretta applicazione della disciplina sugli interessi di mora.

D: *Nel caso di rapporti che hanno ad oggetto la compravendita sia di prodotti alimentari sia di bevande alcoliche, posto che per queste ultime viene fatto salvo quanto previsto dalla L. 18 febbraio 1998 n. 28, il fornitore deve redigere due fatture distinte?*

R: Dal momento che per i prodotti alimentari e per i prodotti alcolici si configurano termini di pagamento differenti (per primi 30/60 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, per i secondi 60 giorni dal momento della consegna o del ritiro del bene) e stante la lettera dell'art. 5, comma 2, della bozza di decreto attuativo, che dispone che "il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti", sarà verosimilmente necessario redigere due fatture distinte.

D: *Come dobbiamo interpretare la parte finale dell'art 4, comma 3, del decreto attuativo, che recita:*

*.....fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese , nel qual caso la fattura potrà essere emessa **solo** successivamente all'ultima consegna del mese.*

La nostra società può continuare a ricevere fatture contestuali alla data di consegna e/o cumulative della settimana di consegna?

R: L'art. 4, comma 3, del decreto attuativo dell'art. 62, prevede che, nel caso di consegna dei prodotti frazionata in più quote mensili, la fattura possa essere emessa solo dopo che sia avvenuta l'ultima consegna del mese.

Tuttavia la norma sembrerebbe riferirsi al caso in cui venga emessa una fattura complessiva, per l'intero ordine, prima che siano state ultimate le consegne di tutte le quote di prodotti. Di conseguenza, dovrebbe invece considerarsi ammissibile l'ipotesi dell'emissione di più fatture, ciascuna relativa alla sola quota di prodotti già consegnata, scaglionate nel mese

D: *Come si coordina il comma 3 dell'art.62 della legge 24 marzo 2012 n.67 (interessi in caso di mancato pagamento nei termini) con gli artt. 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231 (decorrenza degli interessi moratori e saggio degli interessi)?*

R: il regime di decorrenza dei termini di pagamento e dei relativi interessi di mora è quello disciplinato dall'art. 62 comma 3, così come correttamente richiamato, integrato dalla disciplina del decreto attuativo.

Fino al recepimento della nuova direttiva 7/2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nell'ambito specifico delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, il precedente d.lgs. 231/2002 rileva solo ai fini della determinazione del tasso d'interesse legale di mora applicabile.

A tal proposito, infatti, l'art. 6, comma 4 della bozza di decreto specifica che "Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"

Pertanto, così come già indicato nelle diverse circolari sul tema, il tasso legale degli interessi di mora corrisponde al tasso BCE maggiorato di 7 punti percentuali (così come previsto dal d.lgs. 231/2002 ancora in vigore) a cui devono aggiungersi ulteriori 2 punti percentuali (ai sensi dell'art. 62, comma 3, D.L. 1/2012) per un totale pari a: Tasso BCE + 9%.

D: *Le chiederei, se possibile, di approfondire la regola della applicabilità degli interessi su eventuali ritardati pagamenti ed in particolare se gli interessi moratori dovranno essere obbligatoriamente richiesti da parte del creditore.*

Alcuni operatori sembrerebbero optare per la obbligatorietà di tale richiesta.

Sulla legge, all'art. 62 comma 3 viene infatti riportato testualmente: ".....il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è INDEROGABILE".

R: il riferimento nel D.M. attuativo al tasso d'interesse inderogabile si intende nel senso che le parti non possono concordare un tasso diverso (cfr. parere CDS).

Gli interessi legali di mora decorrono **automaticamente**, a prescindere da una formale richiesta da parte del creditore (costituzione in mora del debitore) che poi, di fatto può decidere di non riscuoterli: una cosa infatti è l'effettiva riscossione, che rimane discrezionale, altro è invece il diritto agli interessi di mora che sorge invece automaticamente.